

interesse per i prestiti su polizze.

Il Direttore Generale fa presente che con deliberazione del 9 luglio 1931. II, il R. Commissario disponeva:

1°) di ridurre dal 7% al 6.50%, comprensivo degli oneri fiscali, il tasso da applicarsi sui prestiti fatti agli assicurati nei limiti del valore di riscatto;

2°) di abbuonare l'1% sugli interessi applicati per quei prestiti che verranno rimborsati entro un triennio dalla concessione, escludendo dal privilegio gli assicurati che, eseguito il rimborso di un prestito, ne domanderanno uno nuovo prima che fosse trascorso un anno;

3°) di accordare prestiti al tasso d'interesse da applicarsi ai prestiti su polizza per il nuovo anno 1932, il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione di voler esaminare l'opportunità di modificare o meno la misura del suddetto tasso d'interesse e le disposizioni precedenti.

Il Comitato delibera di proporre che